



**Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
“*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”
convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172**

DL “Fiscale”

NOTA DI LETTURA

PREMESSA

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” è stato approvato dalla commissione bilancio del Senato il 15 novembre. In Aula il Governo ha presentato il maxiemendamento 1.900 sul quale è stata posta la questione di fiducia che è stata approvata il 16 novembre.

Il decreto è poi stato convertito definitivamente con legge n. 172 del 4 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017. Di seguito la nota di lettura sintetica sugli articoli di maggior interesse per i Comuni.

Articolo 1

(Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali)

L'**articolo 1** del provvedimento, modificato durante l'esame in commissione bilancio:

- ✓ proroga dal 30 novembre al **7 dicembre 2017** il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla **definizione agevolata** dei **carichi pendenti** per l'anno 2017, (**definizione 2016**, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a **luglio** quello per la rata da versare nel **2018**;
- ✓ permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le **rate in scadenza nel mese di novembre 2017** entro il mese di **novembre 2018 (comma 3)**;
- ✓ riapre i termini per la definizione agevolata dei **carichi** affidati nel periodo **2000-2016**, anche **se non sono stati oggetto di dichiarazione** secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; permette di **estinguere con modalità agevolate i carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. **definizione agevolata 2017**); riammette alla definizione agevolata 2016 i **carichi precedentemente esclusi** - compresi in piani di dilazione - a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le **rate** scadute (**commi da 4 a 10-sexies**);
- ✓ specifica (**comma 11**), con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di **armonizzare la disciplina previdenziale** del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge; con le modifiche apportate in Commissione al Senato anche le funzioni e le **attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate** devono essere affidate a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tale ultima modifica agli obblighi di iscrizione all'albo dei riscossori crea una restrizione ingiustificata della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate. La novella impone infatti l'iscrizione all'albo dei riscossori per tutti i soggetti che svolgono “le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate”. Questa estensiva formulazione rischia di ostacolare l'acquisizione di servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate. L'ANCI ha pertanto presentato una proposta al ddl bilancio 2018, attualmente in discussione alla Camera, che limita l'obbligo di iscrizione all'albo ai soli casi di soggetti che svolgono attività di supporto e propedeutiche remunerate “ad aggio” e pertanto configurano lo svolgimento di un insieme articolato di compiti non distinguibile dall'esercizio della funzione di

accertamento o di riscossione nella forma di concessione, tipica dei soggetti iscritti all'albo dei riscossori.

- ✓ Aggiunge il comma 11-*quater* (**richiesta ANCI**) che estende i termini per **disciplinare**, da parte delle **regioni e degli enti locali**, la **definizione agevolata** delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. In particolare la facoltà riguarda le **entrate**, anche tributarie, **di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni** non riscosse a seguito di **provvedimenti di ingiunzione fiscale** (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) **notificati entro il 16 ottobre 2017**, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento (entro il 3 febbraio 2018 se si considera che la legge di conversione dl dl 148 (n.172) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni ed enti locali si applicano le disposizioni già previste dall'art. 6-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare:

- il comma 2 che disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata;
- il comma 3 che disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza di attivazione della definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa);
- il comma 4 che reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l'inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza;
- il comma 5 che riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata;
- il comma 6 che estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

Articolo 1-bis

(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

L'articolo in esame, **proposto dall'ANCI** e inserito durante l'esame da parte della commissione bilancio, destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche alle **spese di progettazione per opere pubbliche**.

A tal fine la disposizione in esame modifica l'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Attualmente, il comma 460 citato prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Articolo 1-ter

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

L'art. 1-ter, inserito in sede di conversione del decreto-legge, apporta modifiche alla disciplina dello spesometro, come più volte richiesto anche da Anci.

A tal fine la disposizione in esame modifica la disciplina previgente, disponendo che:

- le sanzioni amministrative pecuniarie per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applicano, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018 (**comma 1**);
- i contribuenti possono trasmettere semestralmente (anziché trimestralmente) i dati delle fatture emesse e ricevute, limitando altresì il set delle informazioni richieste a partita IVA dei soggetti coinvolti o codice fiscale per i soggetti che non hanno partita IV, data e numero della fattura, base imponibile e aliquota, imposta (**comma 2**, lettera a);
- è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (comma 2, lettera b);
- le amministrazioni pubbliche non sono tenute all'invio dei dati relativi a fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. **Viene così risolto il problema** emerso nei mesi scorsi relativo all'invio, da parte dei Comuni, **delle fatture delle lampade votive e di quelle relative al servizio idrico (comma 3)**;
- non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute i produttori agricoli delle zone montane che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (**comma 4**).

Le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo saranno disposte con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (**comma 5**).

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

L'**articolo 2** prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle persone fisiche e delle persone giuridiche aventi la residenza o la sede operativa nei Comuni di Collesalveti, Rosignano e Livorno colpiti da eventi alluvionali. I termini degli adempimenti e dei versamenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, sono sospesi dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018 (**commi 1 e 2**).

Tale sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente motivata dalla inagibilità dell'abitazione o della sede dell'attività (comma 3- bis). Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione per effetto delle dichiarazioni di inagibilità devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 4).

I soggetti che non dichiarano l'inagibilità invece, usufruiscono della sospensione dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 148 (5 dicembre 2017) ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017 (comma 4).

Lo stesso articolo determina le provvidenze per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto scorso (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio). In particolare, oltre alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prorogata al 30 settembre 2018 (co. 5-bis), si prevede l'esenzione dell'Imu e della Tasi per gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 31 dicembre 2017. L'esenzione opera dalla rata del 15 dicembre 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018. I criteri per il rimborso ai Comuni saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno e dell'economia (co. 5-ter).

Il comma 6 ed il comma 6-bis, stabiliscono le coperture finanziarie. In particolare, il comma 6 istituisce un fondo di 5,8 mln di euro per far fronte alle anticipazioni per sospensione dei pagamenti relative a tutti i Comuni colpiti dagli eventi considerati dall'articolo 2. Il riparto dovrà avvenire entro 40 giorni dalla conversione in legge del dl fiscale e quindi entro la seconda metà di gennaio 2018. Le quote anticipate saranno poi trattenute dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018. Il comma 6-bis stanziava 2,55 mln di euro per il 2017, 110.000 euro per il 2018 e 60.000 euro per il 2019 per il mancato gettito da esenzione per inagibilità dovuta al sisma riguardante i Comuni dell'isola di Ischia. Infine, i commi da 6-ter a 6-undecies prevedono stanziamenti per fondi finalizzati alla ricostruzione dei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nonché all'erogazione di contributi per la ripresa economica e produttiva.

Articolo 2-bis

(Modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo in esame, risultante dalla approvazione in commissione bilancio dell'**emendamento del Governo 2.0.1000**, e relativi **subemendamenti**, interviene in materia di terremoti, modificando i decreti legge n. 189 del 2016 e n. 8 del 2017 relativi ai sismi del **Centro Italia**. Si recano norme altresì in materia di ricostruzione post sisma anche con riferimento agli **eventi sismici del 2009** e del **2012**.

Tra le misure più significative:

- Si introduce nel decreto-legge n. 189 un nuovo articolo 8-bis, in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative, relativo agli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo. In particolare, la disposizione consente la **regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo** da coloro che, nella immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati nell'urgente necessità di reperire una soluzione abitativa perché la loro abitazione è stata dichiarata inagibile e abbia realizzato in proprio edifici provvisori su aree in sua proprietà

- Si stabilisce che mediante **provvedimento commissariale** sia fissato il termine entro il quale i Comuni del cratere possono procedere all'individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.
- Si recano norme (comma 8) in materia di ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal **sisma del 2009** e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017.
- Si interviene sul **Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario**, prevedendo **accordi** tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, e le centrali uniche di committenza; in materia di monitoraggio, si contempla l'uso della banca dati di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica.
- Si stabilisce con che **tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione delle opere pubbliche post-sisma sono a carico della contabilità speciale**, quindi del Commissario (e non delle stazioni appaltanti);
- Si interviene in materia di **Soggetti attuatori** degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, stabilendo **l'incremento del numero** dei soggetti attuatori (c.d. **stazioni appaltanti**), per velocizzare il processo di ricostruzione. Con lo stesso scopo verranno **incrementate le centrali di committenza** ed è prevista la **rimborsabilità delle spese sostenute** per l'organizzazione delle stesse ivi **compreso il personale necessario**. Riconoscimento agli Enti Locali e alle Diocesi del ruolo di soggetto attuatore nella ricostruzione **pubblica**.
- **Si prevedono deroghe e semplificazioni per gli Enti Locali in materia di appalti per la ricostruzione pubblica** per garantire un celere ripristino della funzionalità degli **immobili adibiti ad uso scolastico e universitario**. Gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016
- Si stabilisce che il **Commissario straordinario ai fini dell'approvazione dei progetti di ricostruzione** possa acquisire il **parere** della Conferenza permanente ovvero **anche delle Conferenze regionali**.
- Si postone **dal 31/12/2017 al 30/04/2018 la scadenza della progettazione degli interventi** che rientrano nelle procedure accelerate per l'immediata riparazione con rafforzamento locale **degli edifici che hanno subito danni lievi** e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura Aedes.
- **Si prorogano i termini di sospensione dei pagamenti**; si prevede la possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell'intero importo delle rate in scadenza. Ove non venga esercitata l'opzione, la sospensione riguarda l'intero importo delle rate in scadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2020, per gli immobili in "zona rossa". Per tutto il 2018 vengono anche sospesi i pagamenti delle bollette di acqua, luce e gas per chi dichiara l'inagibilità di imprese, case o uffici e si impone agli enti erogatori di rateizzare (almeno in 36 rate) i pagamenti al termine della sospensione.
- Viene estesa (comma 34), ai Comuni colpiti dal sisma 2009 la priorità, già prevista per gli enti colpiti dal sisma 2012, di richiesta di spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale di cui al comma 492 della legge di bilancio 2017.
- Si prevedono norme in materia di **sindaci e assessori** dei Comuni colpiti, in tema di indennità di funzione nonché per il personale assunto dai Comuni nei processi di

ricostruzione a seguito del sisma 2009, mentre con i commi 35, 36 e 37, in relazione alla ricostruzione post **sisma 2009**, si proroga la normativa vigente **sino al 31 dicembre 2020**, prevedendo la prosecuzione dei contratti del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Con il comma 38, si stabilisce una **proroga, per gli anni 2019 e 2020**, per i contratti del personale assunto dai Comuni del cratere del **sisma 2009**, indicando in 1.700.000 euro il relativo limite di spesa. Si prevede che i Comuni del cratere diversi da L'Aquila, possano programmare, **entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione**, a valere sulle risorse per la ricostruzione, interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione. Si prevede l'obbligo, per gli **assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa**, adibiti ad abitazione principale alla data del **sisma del 2009**, che hanno già beneficiato del contributo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009, di cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa.

- Si interviene in materia di **personale assunto** per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del **sisma del 20 e 29 maggio 2012**, stabilendo **procedure concorsuali riservate**, in relazione alle condizioni indicate dalla norma. Il comma 43, in relazione al **sisma del 2012**, detta un **elenco di Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza**, disposta dal **comma 44** al 31 dicembre 2020, al fine di garantire continuità alle procedure per la ricostruzione. Alle conseguenti spese si fa fronte in base alla legislazione vigente.

Art. 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, anche alle fatture emesse da tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione, centrale e locale, si applica la disciplina dello *split payment*. L'art. 3, modificando la legislazione vigente, estende infatti la disciplina dello *split payment* a:

- enti pubblici economici, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del MEF, che dovrà essere adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)

L'articolo in esame, approvato in commissione bilancio apporta una modifica all'articolo 57 concernente semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria.

L'art. 57 stabilisce, al comma 1, che sono effettuate dai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti - nel cui territorio ricade interamente il sito di importanza comunitaria - le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Con la modifica qui proposta si inserisce un nuovo comma 1-*bis*: esso prevede che, ai fini di acquisire le necessarie risorse, la competenza per i provvedimenti qui sopra ricordati è esercitata dal Comune sul cui territorio andrebbero eseguiti i suddetti interventi, anche quando il sito ricade sul territorio di più Comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.

Articolo 17-quater
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

Il nuovo articolo, introdotto con l'approvazione dell'emendamento governativo in commissione bilancio, **interviene, al comma 1, sull'articolo 41-bis del D.L. n. 50 del 2017, in materia di Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico**, nonché - a seguito della modifica - per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, estendendo per gli anni 2018 e 2019 il riferimento anche alle **zone a rischio sismico 2**, con riguardo ad interventi sia di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici sia di **messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico**, nonché con un innalzamento dei rispettivi limiti di spesa, a **25 milioni per il 2018** e a **30 milioni per il 2019**. La norma interviene in più punti della legislazione vigente, intervenendo sui criteri di priorità e sui requisiti per le richieste di contributo, nonché sul tema della trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 interviene poi in materia di spazi finanziari, finanziati con avanzo di amministrazione, attribuiti nell'ambito del patto nazionale verticale agli enti locali, disciplinato dal comma 492 della legge di bilancio 2017, inserendo una ulteriore priorità (successiva a quelle già individuate), relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione.

Inoltre sono stati introdotti i commi 4 e 5. Il **comma 4** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche per mezzo di contratti di partenariato pubblico-privati, possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1 del Codice degli appalti pubblici e con oneri a carico del Fondo stesso.

Il comma 5 prevede che, al fine di garantire che i progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari siano coerenti con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse messe a disposizione dal suddetto Fondo possano essere utilizzate anche per predisporre i connessi strumenti di programmazione.

Articolo 18-ter

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole paritarie)

L'articolo introdotto dalla commissione bilancio propone **di modificare la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione**, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Articolo 19-bis

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

L'articolo 19-bis - introdotto dalla Commissione bilancio interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

Al comma 1 si prevede che i **genitori** esercenti la responsabilità genitoriale, i **tutori** e i soggetti **affidatari** ai sensi della L. 184/1983, dei **minori di 14 anni**, in considerazione dell'**età** di questi ultimi, del loro grado di **autonomia** e dello specifico **contesto**, nell'ambito di un processo di loro **autoresponsabilizzazione**, possono **autorizzare** le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'**uscita autonoma** dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione **esonera** il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'**obbligo di vigilanza**.

In base al **comma 2**, l'**autorizzazione** ad usufruire in modo autonomo del servizio di **trasporto scolastico**, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli **enti locali gestori del servizio** esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'**obbligo di vigilanza** nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Articolo 19-octies

(Disposizioni in materia di riscossione)

L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione bilancio, reca **disposizioni** eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di **accertamento e riscossione**.

In particolare, la norma:

- chiarisce che il **Ministero dell'Economia** e delle finanze esercita la **vigilanza** sull'operato dell'ente **Agenzia delle entrate-Riscossione** in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (**comma 1**);
- dispone che, ove la **notifica della cartella di pagamento** sia effettuata dai **messi comunali o dagli agenti della polizia municipale**, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere **compiute da soggetti diversi**, alle condizioni previste dalla norma (un periodo di tempo non superiore a trenta giorni e certificazione dell'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta -**comma 2**);

- chiarisce che Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a **completare** le procedure per **l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali** e dei **lodi arbitrali** con efficacia esecutiva e che comportano il **pagamento di denaro** entro **120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (comma 3)**;
- consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di **posticipare i termini** per **l'adempimento degli obblighi** comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (**commi 4 e 5**);
- qualifica come **regolari i registri IVA** relativi a fatture e acquisti tenuti **in formato elettronico** anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, a specifiche condizioni (**comma 6**).